

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

Nn 1756 e 1811 A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA BENI CULTURALI RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE MANZINI)

Comunicata alla Presidenza il 12 gennaio 1990

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Riforma dell'ordinamento della scuola elementare (1756)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 maggio 1989 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V Stampati Camera nn 53 1295 e 2011)

d iniziativa dei deputati FIANDROTTI ANIASI DEL BUE FINCATO PIETRINI SAVINO e SCOTTI Virginio BIANCHI BERETTA SOAVE MINOZZI MASINI SANGIORGIO CORDATI ROSAIA DI PRISCO, FOLENA GELLI NICOLINI PINTO QUERCIOLI e VELTRONI CASA TI FINCATO CASTAGNETTI Guglielmo CIOCIA STERPA SEPPIA e PORTATADINO

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12 maggio 1989

Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola dell'obbligo (1811)

d iniziativa dei senatori FILETTI SIGNORELLI FLORINO FRANCO GRADARI LA RUSSA MANTICA MISSERVILLE MOLTISANTI PISANO PONTONE POZZO RASTRELLI SANESI SPECCHIA e VISIBELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L 8 GIUGNO 1989

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 1756 è approdato al Senato dopo un lungo *iter* parlamentare. Infatti il testo trasmesso dalla Camera dei deputati costituisce il punto d'arrivo di precedenti iniziative, prima governative poi parlamentari. È a partire dai primi anni '80 che si pone mano con decisione ad una profonda revisione del modello di scuola elementare. Forse temendo che anche la riforma delle elementari faccia la fine di quella dell'istruzione secondaria superiore, questa volta si comincia dai programmi. Una commissione di esperti dopo due anni di lavoro presenta i nuovi programmi. Su di essi si realizza un consenso pressochè unanime e un decreto ministeriale li introduce nella scuola elementare italiana a partire dal 1987. Nel frattempo, come era logico oltre che espressamente previsto anche dalle conclusioni della stessa commissione, il Ministro dell'epoca presenta un disegno di legge per la riforma degli ordinamenti. Il dibattito si fa subito serrato e diversi gruppi parlamentari presentano a loro volta propri disegni di legge.

La fine anticipata della IX legislatura blocca ogni ulteriore iniziativa. All'inizio di questa legislatura, presso la Commissione cultura della Camera un Comitato ristretto elabora un testo unificato che nel maggio 1989 viene licenziato da quel ramo del Parlamento.

È ormai dimostrato che in Parlamento, ogni volta che si affrontano incisive riforme di struttura nel settore scolastico, il dibattito si fa acceso, a volte aspro, e solo con molta difficoltà si riesce a realizzare la necessaria mediazione per arrivare ad approvare in tempi accettabili ed utili i nuovi provvedimenti. Anche questa volta il canovaccio è stato lo stesso, ma il senso di responsabilità e la tenacia di tutti i componenti della 7ª Commissione del Senato hanno consentito al provvedimento un *iter* sufficientemente spedito in questo ramo del Parlamento.

Del resto era naturale e logico che si discutesse seriamente, dal momento che il

problema posto da questo disegno di legge è fra quelli di fondo, se è vero che il ruolo della scuola elementare non solo è centrale nel processo di apprendimento, ma risulta molto importante anche in quello formativo più in generale. Di qui le ragioni dei contrasti emersi nel dibattito in Commissione, di qui il perchè degli emendamenti introdotti, che da un lato arricchiscono il testo, ma dall'altro comportano necessariamente il suo rinvio alla Camera dei deputati.

Il primo problema affrontato da questo disegno di legge riguarda il ruolo della scuola elementare e il modo di esprimere le sue specificità nella formazione del bambino. La scuola elementare «concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino» (articolo 1). È il riconoscimento che la scuola concorre, e quindi non esaurisce tutte le funzioni educative. Anzi, in diversi articoli (2, 6, 7, 8, 11, 13, 16) vengono espressamente individuati gli altri soggetti che con essa «concorrono» alla formazione del bambino, in primo luogo la famiglia e poi la più vasta comunità sociale. Ciò non significa che la scuola vada verso un disimpegno, ma semplicemente che essa si lascia coinvolgere maggiormente rispetto al passato nel complesso processo formativo e nella realtà che cambia.

E qui essa scopre la sua funzione specifica che, come recita chiaramente l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1º settembre 1974, consiste principalmente nella «trasmissione» e nella «elaborazione» della cultura. Per la scuola elementare ciò si realizza nella «prima alfabetizzazione culturale», cioè nell'aiutare il bambino ad impadronirsi di alcune chiavi di lettura che lo rendano capace di cominciare a scoprire la propria identità personale e il contesto sociale a cui appartiene. Questa scoperta si realizzerà non solo attraverso gli alfabeti della conoscenza, ma anche attraverso quelli del vivere. Per questo, non già in una visione dello Stato etico ma semplicemente per sottolineare i valori

generali di fondo a cui si ispira la comunità, si fa riferimento alla Costituzione, rendendo così il più pregnante possibile l'espressione «alfabetizzazione culturale» (articolo 1).

Una simile impostazione comporta alcune scelte molto precise in ordine al numero e alla professionalità degli operatori del progetto, al tempo-scuola e ai suoi moduli organizzativi, al rapporto scuola-territorio, alle risorse finanziarie, al rapporto tra scuola statale e scuola non statale.

Più maestri per un progetto comune.

I nuovi programmi per la scuola elementare, riconoscendo piena e completa presenza nel progetto scolastico anche a nuovi contenuti fino a oggi rimasti esclusi o marginali (lingua straniera, attività motoria, educazione musicale, educazione all'immagine, eccetera) hanno posto sul tappeto il problema non più eludibile relativo a chi deve realizzare questo progetto. Due le ipotesi che si sono subito profilate: un maestro coadiuvato da un *équipe* di specialisti oppure un gruppo di maestri. Nella prima ipotesi, privilegiando le specializzazioni, si prefigura un tipo di scuola più proteso a favorire la dimensione cognitiva e ad anticipare la scoperta delle differenziazioni, correndo il rischio di «secondarizzare» la scuola elementare.

La seconda ipotesi invece, quella del gruppo di maestri, privilegia il processo unitario della formazione, in questo caso garantito dalla comune preparazione dei docenti. Il disegno di legge in discussione ha fatto questa seconda scelta.

Il superamento della figura del «maestro unico» ha costituito senza dubbio il punto più intenso del dibattito ed ha registrato i contrasti più profondi. Del resto la storia della scuola elementare è stata per oltre un secolo caratterizzata dalla figura del «maestro unico» (anzi di un'unica maestra) che suppliva la figura materna. Va ricordato però che a partire già dagli anni '70 si è dato a vita ad esperienze sempre più diffuse di presenze plurime nel progetto educativo-didattico (esperienze di tempo pieno, di attività integrative, di sostegno, di sperimentazione, ecc.).

L'obiezione più ricorrente è che con il

superamento del maestro unico al bambino verrebbe a mancare un sicuro punto di riferimento in un momento in cui ha ancora molto bisogno di una identificazione anche di tipo affettivo. La risposta è che proprio come la famiglia questo è un progetto aperto, una comunità di docenti che interagisce con un gruppo di bambini e con un contesto di famiglie e di territorio.

La Commissione ha confermato questa seconda scelta ma ha sottolineato maggiormente (articolo 5, comma 5) l'esigenza di avere nei primi due anni un maestro che realizzi una maggiore presenza temporale in una classe rispetto ai suoi colleghi; si tratta del famoso maestro «prevalente» del quale hanno riferito, spesso in maniera errata e confusa, i *mass media* nei giorni scorsi. La Commissione con questo emendamento non ha affatto inteso ritornare al maestro unico, nè tantomeno stabilire delle gerarchie all'interno del gruppo dei tre maestri; ha semplicemente inteso indicare che «di norma» uno dei tre docenti, avendo una maggiore presenza oraria, può facilitare l'individuazione di un punto di riferimento per quei bambini che manifestassero qualche difficoltà nel primo impatto con la scuola elementare. Non tutti i componenti la 7^a Commissione sono stati concordi su questo emendamento, sostenendo che le esperienze condotte negli ultimi tre anni, secondo il rapporto sulla sperimentazione elaborato dagli ispettori del Ministero, non avevano manifestato particolari esigenze sotto questo profilo. Ma non va dimenticato che queste sperimentazioni sono state tutte, ovviamente, volontarie e quindi possono non aver evidenziato situazioni che invece potrebbero presentarsi quando, a regime, il gruppo dei tre maestri non risulterà più il frutto di una scelta volontaria ma imposto dalla legge. La Commissione, contrariamente a quanto da qualche parte si richiedeva, non ha indicato come questa «prevalenza» debba esprimersi, lasciando invece che essa scaturisca dall'azione programmatica del collegio docente e dalla scelta del direttore didattico che, peraltro, coordina anche tutta l'attività «dell'azione educativa e didattica» riguardante la classe.

Con ciò si è voluto sottolineare l'opportunità di non vincolare i nuovi ordinamenti a scelte

rigide e standardizzate, nella convinzione che solo la flessibilità possa consentire di valorizzare a pieno le varie potenzialità. Questo della flessibilità, peraltro, è un criterio che permea tutto il provvedimento e che prefigura già una scuola caratterizzata da una significativa autonomia.

Tempo-scuola e moduli organizzativi.

Al termine dei suoi lavori la commissione per i nuovi programmi indicava, sia pure a titolo orientativo, un tempo-scuola tra le 27 e le 30 ore settimanali.

Appariva abbastanza logico infatti che, nel momento in cui si introducevano nuovi insegnamenti, ci fosse anche un adeguato aumento dell'orario scolastico. Ma anche su questo punto si è acceso un serrato dibattito. Da un lato si è sostenuto che per realizzare a pieno i nuovi programmi le 27-30 ore sono poche, anche in relazione al fatto che sempre più larga è la richiesta di ulteriori insegnamenti integrativi. Per contro, con molto vigore è stata sostenuta l'opportunità di prevedere un tempo scuola tra le 20 e le 25 ore settimanali, differenziando il monte ore tra le prime e le ultime classi. A sostegno delle due tesi sono state invocate le esperienze degli altri Paesi europei.

Nel primo caso si è evidenziato come quasi ovunque il tempo-scuola (risultante dal tempo per l'attività didattica vera e propria più le attività integrative) preveda la permanenza del bambino nell'ambito scolastico non solo al mattino ma anche per alcune ore pomeridiane. Nel secondo caso si è sottolineato come il tempo per l'attività didattica in Europa sia generalmente inferiore alle 27 ore. La Commissione ha confermato l'indicazione delle 27-30 ore con due precisazioni: che per i primi due anni non sia possibile superare le 27 ore se non con la introduzione della lingua straniera e che sia adeguatamente sottolineata la valenza dei tempi scolastici non di stretta attività didattica. Con questi due emendamenti (rispettivamente agli articoli 7 e 15) si è cercato di recepire la preoccupazione di quanti temono un impegno troppo gravoso per i bambini di 6 e 7 anni.

Una volta definito in 27-30 ore il tempo-scuola generalizzato, era naturale affrontare il problema del tempo pieno.

Dopo un dibattito molto impegnativo tra chi sosteneva che questa esperienza doveva considerarsi assorbita dai nuovi ordinamenti e chi invece riteneva indispensabile non solo mantenere viva questa possibilità di opzione ma anche potenziarla, la Camera dei deputati ha approvato un testo che prevede di fatto il congelamento del tempo pieno nei limiti attuali, con la clausola che i posti derivanti da eventuali soppressioni del tempo pieno non potranno essere trasferiti.

Per far fronte a particolari richieste da parte delle famiglie di un tempo scolastico superiore alle 30 ore è prevista la possibilità di attivare «progetti di tempo lungo» non superiori alle 37 ore, compreso il tempo-mensa e realizzati da docenti disponibili a coprire le ore di straordinario previste dal contratto. Come era ovvio, su questo argomento anche nella 7^a Commissione del Senato il dibattito è stato molto impegnativo e non ha registrato l'unanimità; alla fine è stata confermata con qualche precisazione la scelta fatta dall'altro ramo del Parlamento.

Rapporto scuola-famiglia.

Proprio per ribadire la parzialità, sia pure importante, del ruolo svolto dalla scuola nel processo formativo, il disegno di legge sottolinea più volte l'importanza della collaborazione con la famiglia nei momenti più significativi dell'esperienza scolastica del bambino (all'entrata, nella predisposizione del curriculum, nel sostegno, nella definizione dell'orario delle attività didattiche, nella predisposizione dei progetti formativi di tempo lungo e di tempo pieno, nella valutazione degli alunni, nella scelta del tipo di scuola).

Si tratta, peraltro, di riconoscere in questo modo il ruolo primario della famiglia che la scuola non può e non deve sostituire.

Rapporto scuola-territorio.

Recuperando le indicazioni di una prassi abbastanza consolidata in molte regioni del

Paese, il disegno di legge indica come fondamentali alcuni momenti di collaborazione fra la scuola e le istituzioni, specialmente pubbliche, che operano sul territorio. Si prevede infatti l'utilizzo dei servizi di competenza degli enti territoriali per garantire la continuità educativa (articolo 2), per favorire la programmazione e la gestione dei progetti personalizzati a favore dei portatori di *handicap* (articolo 6), per definire l'orario delle attività didattiche (articolo 7), per attuare i progetti formativi di tempo lungo e di tempo pieno (articolo 8), per definire l'insegnamento di una lingua straniera (articolo 10), per realizzare il piano straordinario di aggiornamento (articolo 12) e infine per attuare con gradualità il nuovo ordinamento.

Si tratta di un coinvolgimento pieno di vari enti, che fa emergere con decisione alcuni problemi ai quali il Parlamento dovrà dare una rapida risposta.

Mi riferisco innanzitutto alla complessa materia che riguarda il diritto allo studio e alle relative risorse da destinare agli stessi enti locali.

Dal momento che la piena realizzazione dei nuovi ordinamenti è direttamente collegata con la predisposizione di diversi servizi, se non si provvederà rapidamente, si correrà il rischio che in alcune zone del Paese, in particolare al Sud, si abbia un'attivazione solo parziale dei nuovi moduli organizzativi.

Mi riferisco, ad esempio, alla predisposizione dei servizi di mensa e di trasporto indispensabili per poter prevedere alcuni rientri pomeridiani con il superamento di un unico orario antimeridiano. Anche il problema del sostegno non può dare frutti senza una strettissima collaborazione tra scuola e istituzioni socio-sanitarie territoriali.

In sostanza possiamo dire che senza un collegamento costante ed impegnativo con le famiglie ed il territorio questi nuovi ordinamenti sono difficilmente praticabili.

Costo della riforma.

Non vi è dubbio che l'onere più rilevante, quando si parla di scuole elementari, è costituito dai costi per il personale.

Giova ricordare, peraltro, che negli ultimi

anni ad un costante calo della popolazione scolastica non ha fatto riscontro un analogo calo del numero dei docenti.

Questo è accaduto per due ragioni fondamentali.

Innanzitutto perchè la rilevante polverizzazione sul territorio dei plessi scolastici, che prevede il mantenimento di classi o pluriclassi anche con un numero di bambini molto piccolo, ha pesato assai negativamente sul rapporto insegnanti-alunni.

Questo fenomeno è ovviamente diffuso principalmente nei paesi piccoli delle località montane, ma non mancano anche casi ingiustificati nei centri maggiori.

Il secondo motivo che ha impedito il mantenimento di un rapporto costante insegnanti-classi anche in presenza del calo demografico è da ricercare nell'applicazione di norme vigenti, in particolare la legge n. 820 del 1971, da cui è derivato un progressivo aumento delle attività di tempo pieno e integrative.

Per evitare che questi fenomeni potessero continuare a verificarsi anche dopo l'introduzione dei nuovi moduli previsti dall'articolo 4 del disegno di legge n. 1756, si sono introdotti alcuni sbarramenti che, se da un lato potranno creare qualche difficoltà di applicazione, dall'altro avvieranno un più corretto sistema di razionalizzazione della rete scolastica su tutto il territorio.

In particolare le norme previste dall'articolo 15, là dove si indica che il numero complessivo di alunni per ciascun plesso «dovrà essere superiore a 20» e dell'articolo 3, per il quale nei Comuni con più di 15.000 abitanti il numero dei bambini per classe mediamente non «dovrà essere inferiore a 22» determineranno una griglia abbastanza precisa capace di evitare sfondamenti degli organici.

È ovvio che queste norme richiederanno un serio e responsabile governo della politica del personale, specialmente per quanto attiene al *turnover* e ai trasferimenti.

Ma questa è chiaramente materia che riguarda i contratti di settore e ad essi va affidata. Del resto i sindacati hanno giustamente rivendicato che il disegno di legge non dettasse norme troppo rigide e particolareggiate non solo in questo settore ma anche in quello della

organizzazione dell'orario di lavoro dei docenti.

Questa impostazione dovrebbe rendere realistico quanto affermato nel comma 11 dell'articolo 15, là dove si dice chiaramente che questa riforma dovrà essere realizzata unicamente utilizzando il numero degli insegnanti attualmente in servizio, pari a 265.000.

A tal fine infatti si prevede che l'applicazione dei nuovi moduli avvenga con gradualità sulla base di un «apposito piano» predisposto dai vari provveditori. Detto piano, da redigersi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, «deve fondarsi sulla preliminare ricognizione delle risorse disponibili e sulla conseguente individuazione delle esigenze; sulla valutazione dell'andamento demografico e sui suoi effetti in ordine alla popolazione scolastica di ciascun circolo, sullo stato delle strutture e dei servizi e sulle possibilità di provvedere da parte degli enti locali interessati alle relative esigenze» (articolo 15, comma 2).

Particolare importanza assume a questo punto la formazione e l'aggiornamento del personale docente che dovrà realizzare la riforma.

Per quanto riguarda la formazione di base, è ovvio che la nuova figura del «maestro» dovrà avere una preparazione di tipo universitario e abilitante alla professione.

In questo senso si sta orientando l'altro ramo del Parlamento nel quadro del provvedimento sui nuovi ordinamenti didattici universitari.

In attesa però che questa ipotesi si concretizzi, è necessario governare la fase transitoria. A questo scopo il disegno di legge in questione prevede un piano straordinario di aggiornamento (articolo 12) che il Ministero della pubblica istruzione attuerà in collaborazione con le università e gli IRSSAE e, previa convenzione, con le associazioni professionali e scientifiche.

A tal fine per il triennio 1990-1992 è previsto un onere finanziario di 350 miliardi. È ovvio che l'aspetto più delicato dell'aggiornamento sarà quello che riguarda l'introduzione della lingua straniera.

Il disegno di legge prevede che le relative modalità siano definite da un decreto ministeriale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Fin da ora però sarà necessario che si provveda ad un inventario delle risorse disponibili e al relativo aggiornamento.

Scuole elementari parificate e autorizzate.

Uno dei momenti più impegnativi del dibattito è stato senza dubbio quello relativo alla definizione del quadro normativo per le scuole elementari non statali.

Esasperando la polemica si è parlato di norme liberticide, in particolare per quanto riguarda le scuole elementari autorizzate.

A questo proposito la Commissione, proprio perchè non permanessero dubbi su una materia tanto delicata, ha introdotto un emendamento in base al quale questo tipo di scuola è tenuto «ad uniformarsi di massima agli obiettivi indicati dai programmi vigenti». In questo modo è fatta salva la libertà metodologica di queste scuole e nello stesso tempo lo Stato assolve al suo dovere di indicare gli obiettivi programmatici per l'istruzione obbligatoria. Più complessa è apparsa poi la definizione dei compiti della scuola parificata, un tipo di scuola che, pur non essendo statale, tuttavia è definita «pubblica» dalla legge e proprio in virtù di questa caratteristica si vede riconosciuto il diritto ad una sovvenzione statale. La Commissione, a maggioranza, ha ritenuto che a questo tipo di scuola debba farsi obbligo di adottare i programmi e gli orari della scuola statale, ma non i moduli. È parsa questa una posizione che salvaguarda sia la legittima autonomia organizzativa delle scuole sia il diritto dello Stato a vedere applicati i programmi e gli orari delle sue scuole. Certe esasperazioni polemiche imbastite su questo argomento hanno fatto pensare che si mirasse a far cadere l'intero provvedimento. La soluzione adottata appare quindi assai equilibrata.

Conclusione.

Alla luce dell'impegnativo dibattito svoltosi in Commissione si può affermare che l'impianto di fondo del provvedimento non solo è risultato confermato ma è stato anche rafforzato da alcuni emendamenti migliorativi.

Presso le famiglie e presso gli operatori scolastici c'è una motivata attesa che questo provvedimento venga rapidamente approvato.

Anche gli studiosi si sono dichiarati in larga misura favorevoli, riconoscendo nella proposta una adeguata risposta alle esigenze dell'attuale scuola elementare.

Le innovazioni infatti di tipo programmatico e ordinamentale, pur raccogliendo le nuove esigenze culturali e didattiche, tuttavia tendono a conservare l'unitarietà di base di questo ordine di scuole che continua a reggersi sulla figura del «maestro», il quale se da un lato

avverte l'esigenza di una maggiore specializzazione professionale, tuttavia conserva la caratteristica di formatore globale.

Per le ragioni sopra indicate la Commissione, a maggioranza, raccomanda l'approvazione del disegno di legge n. 1756, proponendo nel contempo l'assorbimento della parte del disegno di legge n. 1811, esaminato congiuntamente al primo, relativa alla scuola elementare (titolo I), nonché lo stralcio delle parti dello stesso disegno di legge relative ad altri ordini di scuola (titoli II e III).

MANZINI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 1756

(Estensore: MURMURA)

1º agosto 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge n. 1756

(Estensore: CORTESE)

14 dicembre 1989

La 5ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, preso atto degli elementi di informazione contenuti nella Relazione tecnica trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento e nel rapporto redatto, sulla base della predetta relazione tecnica, dal Servizio del Bilancio del Senato, osserva che il processo di attuazione della riforma presenta elementi di rischio di ordine finanziario connessi ad una più accurata valutazione delle previsioni sul numero degli alunni negli anni a venire e sulla stessa

possibilità di realizzare in modo equilibrato il predetto processo di riforma su tutto il territorio nazionale.

In questo contesto, il quadro di vincoli giuridico-organizzativi prefigurato nel testo - quadro che dovrebbe garantire che la riforma possa essere governata negli anni a venire nell'ambito di una cornice finanziaria sostanzialmente corrispondente, in termini reali, all'impegno finanziario attualmente a carico del bilancio statale per l'istruzione elementare - deve risultare più forte.

Tenendo conto che, se i predetti vincoli non saranno rispettati, ne deriverà un peggioramento del quadro della compatibilità della

finanza pubblica, si condiziona pertanto il nulla osta, in primo luogo, all'inserimento nel testo di tutti gli emendamenti proposti nella relazione tecnica trasmessa dal Governo, con alcune integrazioni ed aggiunte.

In particolare, l'articolo 3 va sostituito dal seguente:

«1. Il numero massimo di alunni nelle classi che accolgono alunni portatori di *handicap* è determinato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

2. Nei centri urbani con più di 15.000 abitanti la media degli alunni per classe - fatta eccezione per quelle nelle quali sono presenti alunni portatori di *handicap* - non può scendere al di sotto di 22 unità».

All'articolo 4, al comma 5, vanno aggiunte, in fine le seguenti parole: «nel limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell'articolo 16».

Deve poi essere reso del tutto esplicito, in sede di determinazione degli organici del personale docente (articolo 4) che a partire dalla entrata in vigore della riforma viene eliminata ogni distinzione fra organico di fatto ed organico di diritto, dovendosi fare riferimento solo all'organico di diritto e che le supplenze, sia annuali che temporanee, possono essere attivate soltanto per la copertura dei posti vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell'articolo 16.

Dopo il comma 7 dell'articolo 16, va inserito il seguente nuovo comma:

«Con la entrata in vigore della presente legge viene abrogata ogni altra disposizione per la determinazione delle dotazioni organiche, ivi comprese quelle aggiuntive, in materia di ruoli provinciali della scuola elementare».

Si propone altresì di inserire alla fine dell'articolo 16 i seguenti nuovi commi:

«Al termine di ogni quadriennio, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del

tesoro, viene determinata, in relazione agli andamenti demografici e alla distribuzione territoriale della domanda scolastica, nonché all'attuazione del programma del nuovo modulo, la quota di sostituzione del personale che cessa dal servizio.

Entro il mese di marzo di ciascun anno, i provveditori agli studi trasmettono al Ministro della pubblica istruzione ed alla Corte dei conti una relazione finanziaria sugli oneri sostenuti nella provincia di propria competenza nell'ultimo anno scolastico, per l'attuazione del nuovo ordinamento. La Corte dei conti, in sede di relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, riferisce in apposita sezione sui profili finanziari, a livello provinciale, connessi all'attuazione della presente legge».

Tenuto conto dei tempi di entrata in vigore della legge è necessario, infine, sostituire il comma 1 dell'articolo 17 con il seguente:

«All'onere derivante dalla realizzazione delle attività di aggiornamento di cui all'articolo 13, valutato complessivamente, per il triennio 1990-1992, in 350.000 milioni di lire, di cui 90.000 milioni nell'anno 1990, 130.000 milioni nell'anno 1991 e 130.000 nell'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Riforma della scuola elementare"».

Infine, la Commissione, nell'esercizio delle sue funzioni relativamente alle questioni di programmazione finanziaria, non può comunque non sottolineare la possibilità che la riforma richieda in concreto un volume di risorse finanziarie maggiore di quelle preventivate. Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, oramai da organizzare sulla base delle nuove modalità, sarebbe estremamente difficile non provvedere alle risorse aggiuntive necessarie. Se questa situazione dovesse verificarsi e non si provvedesse alla riduzione di altre spese ne risulterebbe un impedimento al conseguimento degli obiettivi di medio periodo della politica di finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE N. 1756

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Finalità generali)

1. La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale.

2. La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con la scuola media, contribuisce a realizzare la continuità del processo educativo.

Art. 2.

(Continuità educativa)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, definisce, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, le forme e le modalità del raccordo di cui al comma 2 dell'articolo 1, in particolare in ordine a:

- a) la comunicazione di dati sull'alunno;
- b) la comunicazione di informazioni sull'alunno in collaborazione con la famiglia o con chi comunque esercita sull'alunno, anche temporaneamente, la potestà parentale;
- c) il coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali;
- d) la formazione delle classi iniziali;
- e) il sistema di valutazione degli alunni;
- f) l'utilizzo dei servizi di competenza degli enti territoriali.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Finalità generali)**Identico.*

Art. 2.

*(Continuità educativa)**Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Le condizioni della continuità educativa, anche al fine di favorire opportune armonizzazioni della programmazione didattica, sono garantite da incontri periodici tra direttori didattici e presidi e tra docenti delle classi iniziali e terminali dei gradi di scuola interessati.

Art. 3.

(*Composizione delle classi*)

1. Il numero di alunni in ciascuna classe non può essere superiore a venticinque, salvo il limite di venti per le classi che accolgono alunni portatori di *handicap*.

Art. 4.

(*Organici del personale docente*)

1. L'organico provinciale è annualmente determinato sulla base del fabbisogno di personale docente derivante dalla applicazione dei successivi commi e dalle esigenze di integrazione dei soggetti portatori di *handicap* e di funzionamento delle scuole o istituzioni con finalità speciali e ad indirizzo didattico differenziato, nonché da quanto previsto dall'articolo 8.

2. Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi educativi indicati dai programmi vigenti, l'organico di ciascun circolo è costituito:

a) da un numero di posti pari al numero delle classi e delle pluriclassi;

b) da un ulteriore numero di posti in ragione di uno ogni due classi e, ove possibile, pluriclassi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(*Composizione delle classi*)

1. Il numero massimo di alunni nelle classi che accolgono alunni portatori di *handicap* è determinato secondo i criteri stabiliti dalla legge 4 agosto 1977, n. 517.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nei comuni con più di 15.000 abitanti la media complessiva degli alunni per classe, escluse quelle nelle quali sono presenti alunni portatori di *handicap*, non può essere inferiore a ventidue unità.

Art. 4.

(*Organici del personale docente*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Gli insegnanti sono utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre insegnanti su due classi nell'ambito del plesso di titolarità o di plessi diversi del circolo; qualora ciò non sia possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarità secondo moduli costituiti da quattro insegnanti su tre classi, in modo da assicurare in ogni scuola l'orario di attività didattica di cui all'articolo 7.

4. I posti di sostegno sono determinati nell'organico di diritto in modo da assicurare un rapporto medio di un insegnante ogni quattro alunni portatori di *handicap*; deroghe a tale rapporto potranno essere autorizzate in organico di fatto, in presenza di *handicap* particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale richieda interventi maggiormente individualizzati.

5. Gli insegnanti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di circolo ed in esso assumono la titolarità. Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo degli insegnanti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune.

Art. 5.

(*Programmazione e organizzazione didattica*)

1. La programmazione dell'attività didattica, nella salvaguardia della libertà di insegnamento, è di competenza degli insegnanti che vi provvedono sulla base della programmazione dell'azione educativa approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e degli articoli 2 e 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

2. Essa si propone:

a) il perseguimento degli obiettivi stabiliti dai programmi vigenti predisponendo un'organizzazione didattica adeguata alle effettive capacità ed esigenze di apprendimento degli alunni;

b) la verifica e la valutazione dei risultati;

c) l'unitarietà dell'insegnamento;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Gli insegnanti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di circolo ed in esso assumono la titolarità. Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo degli insegnanti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione dei commi 5, 8 e 9 dell'articolo 15.

Art. 5.

(*Programmazione e organizzazione didattica*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

d) il rispetto di un'adeguata ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curriculum, in relazione alle finalità e agli obiettivi previsti dai programmi.

3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione degli insegnanti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 4 e l'assegnazione degli ambiti disciplinari agli insegnanti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.

4. Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, gli insegnanti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce.

5. Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire l'impostazione unitaria e pre-disciplinare dei programmi, può essere prevista una specifica articolazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 4, tale da consentire una maggiore presenza temporale di un singolo insegnante in ognuna delle classi.

6. La pluralità degli interventi è articolata, di norma, per ambiti disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle più ampie opportunità formative.

7. Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, procede all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari, nonché alla ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curriculum secondo i criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto:

a) dell'affinità delle discipline, soprattutto nei primi due anni della scuola elementare;

b) dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla musica e l'educazione motoria.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire l'impostazione unitaria e pre-disciplinare dei programmi, la specifica articolazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 4 è, di norma, tale da consentire una maggiore presenza temporale di un singolo insegnante in ognuna delle classi.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

8. La valutazione *in itinere* dei risultati dell'insegnamento nelle singole classi e del rendimento degli alunni impegna collegialmente gli insegnanti corresponsabili nella attività didattica.

9. Il direttore didattico coordina l'attività di programmazione dell'azione educativa, anche mediante incontri collegiali periodici degli insegnanti.

Art. 6.

(*Interventi in favore degli alunni handicappati*)

1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficoltà di apprendimento determinate da *handicap* si utilizzano gli insegnanti di sostegno di cui all'articolo 4, i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, con l'attività didattica generale.

2. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano e collaborano con gli insegnanti del modulo organizzativo di cui all'articolo 4, con i genitori e, se necessario, con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati.

3. Nell'ambito dell'organico di circolo può essere prevista l'utilizzazione fino a un massimo di ventiquattro ore di un insegnante, fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psicopedagogico, per intervenire nella prevenzione e nel recupero, agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni in situazione di difficoltà e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e rappresentatività del direttore didattico. A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli.

4. L'esperienza di integrazione degli alunni handicappati è oggetto di verifiche biennali

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

9. Il direttore didattico coordina l'attività di programmazione dell'azione educativa e didattica, anche mediante incontri collegiali periodici degli insegnanti.

Art. 6.

(*Interventi in favore degli alunni handicappati*)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

compiute dal Ministro della pubblica istruzione che trasmette al riguardo una nota informativa al Parlamento e, sulla base delle stesse, impartisce adeguate disposizioni.

Art. 7.

(Orario delle attività didattiche)

1. L'orario delle attività didattiche nella scuola elementare ha la durata di ventisette ore settimanali, elevabili fino ad un massimo di trenta ore anche in relazione a quanto previsto dal comma 7.

2. Fino a quando l'attivazione dell'insegnamento della lingua straniera non sarà generalizzata, gli organi collegiali competenti potranno deliberare l'adozione di un orario delle attività didattiche superiore alle ventisette ore settimanali, ma comunque entro il limite delle trenta ore, per motivate esigenze didattiche ed in presenza delle necessarie condizioni organizzative, semprechè la scelta effettuata riguardi tutte le classi del plesso.

3. Dall'orario delle attività didattiche sono esclusi l'eventuale «tempo-mensa» e l'eventuale «tempo-trasporto».

4. Nell'organizzazione dell'orario settimanale, i criteri della programmazione dell'attività didattica devono, in ogni caso, rispettare una congrua ripartizione del tempo dedicato ai diversi ambiti disciplinari senza sacrificarne alcuno.

5. I consigli di circolo definiscono le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche scegliendo, sulla base delle disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle famiglie, fatta salva comunque la qualità dell'insegnamento-apprendimento, fra le seguenti soluzioni:

a) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in sei giorni della settimana;

b) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in cinque giorni della settimana.

6. Fino alla predisposizione delle necessarie strutture e servizi è consentito adottare l'ora-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 7.

(Orario delle attività didattiche)

1. L'orario delle attività didattiche nella scuola elementare ha la durata di ventisette ore settimanali, elevabili fino ad un massimo di trenta ore in relazione a quanto previsto dal comma 7.

2. Fino a quando l'attivazione dell'insegnamento della lingua straniera non sarà generalizzata, gli organi collegiali competenti potranno deliberare, per le classi terze, quarte e quinte, l'adozione di un orario delle attività didattiche superiore alle ventisette ore settimanali, ma comunque entro il limite delle trenta ore, per motivate esigenze didattiche ed in presenza delle necessarie condizioni organizzative, semprechè la scelta effettuata riguardi tutte le classi del plesso.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

rio antimeridiano continuato in sei giorni della settimana.

7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è disposto un ulteriore aumento di orario in relazione alla graduale attivazione dell'insegnamento della lingua straniera.

Art. 8.

(Progetti formativi di tempo lungo)

1. A decorrere dall'anno scolastico 1990-91 potranno realizzarsi progetti formativi comprendenti anche attività di arricchimento e di integrazione degli insegnamenti curricolari, con orario complessivo settimanale di attività didattica non superiore alle trentasette ore, ivi compreso il tempo-mensa, alle seguenti condizioni:

a) che la copertura dell'orario, tenuto conto anche della graduale introduzione dell'insegnamento di una lingua straniera di cui all'articolo 10, sia assicurata per l'intero anno con lo svolgimento, da parte dei docenti contitolari delle classi cui il modulo si riferisce, di tre ore di servizio in aggiunta a quelle stabilite per l'orario settimanale d'insegnamento o, nel caso di mancata disponibilità degli stessi, con la utilizzazione, limitata alle ore necessarie, di altro docente titolare del plesso, tenuto al completamento dell'orario di insegnamento;

b) che vi siano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti.

2. Le attività di tempo pieno di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire, entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989, alle seguenti condizioni:

a) che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

7. *Identico.*

Art. 8.

(Progetti formativi di tempo lungo)

1. A decorrere dall'anno scolastico 1990-1991 potranno realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per gruppi di alunni di classi diverse, attività di arricchimento e di integrazione degli insegnamenti curricolari alle seguenti condizioni:

a) che l'orario complessivo settimanale di attività non superi le trentasette ore, ivi compreso il «tempo-mensa»;

b) che vi siano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;

c) che il numero degli alunni interessati non sia inferiore, di norma, a venti;

d) che la copertura dell'orario sia assicurata per l'intero anno con lo svolgimento, da parte dei docenti contitolari delle classi cui il progetto si riferisce, di tre ore di servizio in aggiunta a quelle stabilite per l'orario settimanale di insegnamento, nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, o, nel caso di mancata disponibilità degli stessi, con la utilizzazione, limitata alle ore necessarie, di altro docente titolare del plesso o del circolo, tenuto al completamento dell'orario di insegnamento; ovvero, qualora non si verificano dette condizioni, con l'utilizzazione di altro docente di ruolo disponibile nell'organico provinciale.

2. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) che l'orario settimanale, ivi compreso il «tempo-mensa», sia stabilito in quaranta ore;

c) che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dalla presente legge.

3. I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attività di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'articolo 4.

Art. 9.

(Orario di insegnamento)

1. L'orario di insegnamento per gli insegnanti elementari è costituito di ventiquattro ore settimanali di attività didattica, di cui ventidue ore di insegnamento e due ore dedicate alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.

2. Le ore eccedenti l'impegno didattico possono destinarsi al recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari.

3. L'orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve essere distribuito in non meno di cinque giorni la settimana.

4. L'attività didattica di cui al comma 1 è svolta per un numero settimanale di ore uguale per tutti gli insegnanti che compongono il modulo organizzativo.

5. A partire dal 1° settembre e fino all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la definizione del piano annuale di attività didattica e per lo svolgimento di iniziative di aggiornamento.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3. *Identico.*

Art. 9.

(Orario di insegnamento)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Soppresso.

4. *Identico.*

5. Nell'ambito del piano annuale di attività, il collegio dei docenti stabilisce i criteri per la sostituzione dei docenti assenti per un periodo

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 10.

(Insegnamento di una lingua straniera)

1. Nella scuola elementare è impartito l'insegnamento di una lingua straniera.

2. Le modalità per l'introduzione generalizzata dell'insegnamento della lingua straniera, i criteri per la scelta di detta lingua, per la utilizzazione dei docenti e la definizione delle competenze e dei requisiti di cui gli stessi docenti debbono essere forniti ad integrazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5, sono definiti con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Nelle scuole elementari in cui, per disposizioni legislative speciali, l'insegnamento di più lingue è obbligatorio, l'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera può essere disposto previa intesa con gli enti locali competenti.

Art. 11.

(Valutazione degli alunni)

1. In relazione ai contenuti ed agli obiettivi dei programmi didattici in vigore, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

non superiore a cinque giorni, in modo da utilizzare tutte le ore disponibili al di fuori dell'attività di insegnamento e delle due ore previste dal comma 1 per la programmazione didattica.

6. A tal fine si può provvedere anche mediante la prestazione di ore di insegnamento in eccedenza all'orario obbligatorio di ventiquattro ore settimanali, da retribuire secondo le disposizioni vigenti.

7. È abrogato l'articolo 12, sesto comma, della legge 24 settembre 1971, n. 820.

Art. 10.

(Insegnamento di una lingua straniera)

Identico.

Art. 11.

(Valutazione degli alunni)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

determina, con propria ordinanza, le modalità, i tempi ed i criteri per la valutazione degli alunni e le forme di comunicazione di tale valutazione alle famiglie.

Art. 12.

(Libri di testo)

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1964, n. 719, è abrogato.

2. Gli enti locali attribuiscono ai circoli didattici le somme corrispondenti alle spese sostenute nell'anno scolastico immediatamente precedente a quello dell'entrata in vigore della presente legge per la fornitura gratuita dei libri di testo, detratto l'importo per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti. Sull'utilizzazione delle somme così trasferite ai circoli didattici delibera il consiglio di circolo, su proposta del collegio dei docenti.

3. Possono essere previsti libri di testo e strumenti di lavoro distinti per disciplina, area disciplinare o multidisciplinare.

Art. 13.

(Piano straordinario pluriennale di aggiornamento)

1. Ad integrazione dei normali programmi di attività di aggiornamento, in relazione all'attuazione del nuovo ordinamento e dei nuovi programmi, il Ministro della pubblica istruzione attua, con la collaborazione delle università e degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), un programma straordinario di attività di aggiornamento con durata pluriennale per tutto il personale ispettivo, direttivo e docente.

2. A tal fine i provveditori agli studi, avvalendosi anche degli ispettori tecnici periferici e dei direttori didattici, collaborano alla ge-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Soppresso.

Art. 12.

(Piano straordinario pluriennale di aggiornamento)

1. Ad integrazione dei normali programmi di attività di aggiornamento, in relazione all'attuazione del nuovo ordinamento e dei nuovi programmi, il Ministro della pubblica istruzione attua, con la collaborazione delle università e degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), un programma straordinario di attività di aggiornamento con durata pluriennale per tutto il personale ispettivo, direttivo e docente, da realizzarsi nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

2. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

stione dei piani di cui al comma 1 e determinano i periodi di esonero dal servizio eventualmente necessari.

3. Le iniziative di aggiornamento, opportunamente articolate per ambiti disciplinari onde consentire la migliore rispondenza a quanto stabilito dall'articolo 5, devono assicurare la complessiva acquisizione degli obiettivi fissati dai nuovi programmi ed offrire ai docenti momenti di approfondimento della programmazione e dello svolgimento dell'attività didattica. In una fase successiva del piano saranno attivati corsi di aggiornamento sulle singole discipline per consentire ai docenti approfondimenti ulteriori, in base alle loro propensioni o attitudini professionali.

4. Ad integrazione di quanto previsto nei precedenti commi, associazioni professionali e scientifiche, enti e istituzioni a carattere nazionale e che abbiano, fra gli scopi statutari, la formazione professionale degli insegnanti, possono stipulare convenzioni con gli IRRSAE per la gestione di progetti di aggiornamento che siano riconosciuti di sicuro interesse scientifico e professionale e di specifica utilità ai fini del piano pluriennale. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, stabilisce le modalità per la stipula delle convenzioni nonché i requisiti tecnico-scientifici e operativi che devono essere posseduti dalle associazioni, dagli enti ed istituzioni.

5. Qualora non sussista la possibilità di provvedere alle esigenze di servizio, conseguenti all'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento, nell'ambito del circolo, con personale disponibile ai sensi dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si procede alla nomina di supplenti temporanei in sostituzione degli insegnanti impegnati nelle attività di aggiornamento.

6. Analogamente è consentito procedere alla nomina di supplenti temporanei, verificandosi le condizioni di cui al comma 5, in sostituzione degli insegnanti chiamati a prestare la loro opera per l'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento in qualità di docenti, di esperti, di animatori, di conduttori dei gruppi o per qualsiasi altra funzione prevista dal progetto approvato.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3. *Identico.*

4. Ad integrazione di quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, università, associazioni professionali e scientifiche, enti e istituzioni a carattere nazionale e che abbiano, fra gli scopi statutari, la formazione professionale degli insegnanti, possono stipulare convenzioni con gli IRRSAE per la gestione di progetti di aggiornamento che siano riconosciuti di sicuro interesse scientifico e professionale e di specifica utilità ai fini del piano pluriennale. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, stabilisce le modalità per la stipula delle convenzioni nonché i requisiti tecnico-scientifici e operativi che devono essere posseduti dalle associazioni, dagli enti ed istituzioni.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 14.

(Verifica e adeguamento dei programmi didattici)

1. Il Ministro della pubblica istruzione procede periodicamente alla verifica e all'eventuale adeguamento dei programmi didattici sulla base di sistematiche rilevazioni da effettuare avvalendosi degli ispettori tecnici centrali e periferici e degli IRRSAE.

2. Sulle proposte di modifica il Ministro della pubblica istruzione acquisisce il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e ne dà preventiva informazione alle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 15.

(Scuola elementare non statale)

1. La scuola elementare non statale, autorizzata e parificata, è tenuta ad applicare i programmi vigenti.

2. Alla scuola elementare parificata è fatto obbligo di adeguare i propri ordinamenti alle norme previste dalla presente legge.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, impartisce disposizioni in materia.

Art. 16.

(Disposizioni per la gradualità e la fattibilità)

1. Al fine di favorire la realizzazione del nuovo ordinamento e di garantire la necessaria disponibilità di organico di cui all'articolo 4, i provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici provinciali e presi gli opportuni contatti con gli enti locali, curano l'apprestamento delle condizioni di fattibilità della riforma, predisponendo un apposito piano.

2. Il piano, da redigersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve fondarsi sulla preliminare ricognizione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

(Verifica e adeguamento dei programmi didattici)

1. Il Ministro della pubblica istruzione procede periodicamente alla verifica e all'eventuale adeguamento dei programmi didattici sulla base di sistematiche rilevazioni da effettuare avvalendosi degli ispettori tecnici e degli IRRSAE.

2. *Identico.*

Art. 14.

(Scuola elementare non statale)

1. La scuola elementare parificata è tenuta ad adottare, per i programmi e gli orari, l'ordinamento delle scuole elementari statali.

2. La scuola elementare autorizzata è tenuta ad uniformarsi di massima agli obiettivi indicati dai programmi vigenti.

3. *Identico.*

Art. 15.

(Disposizioni per la gradualità e la fattibilità)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

delle risorse disponibili e sulla conseguente individuazione delle esigenze; sulla valutazione dell'andamento demografico e sui suoi effetti in ordine alla popolazione scolastica di ciascun circolo; sullo stato delle strutture e dei servizi e sulle possibilità di provvedere da parte degli enti locali interessati alle relative esigenze.

3. Compatibilmente con le capacità edilizie, sono operati opportuni accorpamenti di plessi e conseguente concentrazione di alunni nelle classi.

4. Il numero complessivo di alunni per ciascun plesso dovrà essere superiore a venti, ad eccezione dei plessi ubicati nelle piccole isole e nelle zone di montagna, nelle quali le difficoltà di collegamento non consentano la possibilità di accorpamento o di trasporto degli alunni in altre scuole.

5. Al fine di assicurare la disponibilità necessaria di organico per l'attuazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 4 senza ulteriori oneri, i posti comunque attivati in ciascuna provincia all'atto della entrata in vigore della presente legge sono consolidati, per la utilizzazione secondo quanto previsto dai successivi commi, fino alla completa introduzione, su tutto il territorio nazionale, dei nuovi ordinamenti.

6. Il modulo organizzativo e didattico di cui agli articoli 4, 5 e 8 si realizza gradualmente, con la conversione dei posti istituiti o comunque assegnati ai sensi delle leggi vigenti.

7. Soddisfatte le esigenze relative alla copertura dell'organico di cui all'articolo 4, i posti eventualmente residui nell'organico provinciale possono essere redistribuiti, man mano che si rendano vacanti, nelle province nelle quali sia necessaria ulteriore disponibilità per l'attivazione del nuovo modulo organizzativo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. Nei casi in cui si applichi il comma 6 dell'articolo 7, per le prime due classi il collegio dei docenti deve programmare l'attività didattica in modo da prevedere congrui tempi di intervallo ricreativo organizzati e assistiti dagli insegnanti dei rispettivi moduli per un tempo complessivo non inferiore a trenta minuti giornalieri.

8. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

8. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono impartite disposizioni al fine di consentire il trasferimento, a domanda, di insegnanti elementari dalle province nelle quali risulti coperto l'organico di cui all'articolo 4 alle province nelle quali sia necessaria ulteriore disponibilità di personale.

9. Entro due anni dall'inizio dell'attuazione del nuovo ordinamento della scuola elementare, il Ministro della pubblica istruzione riferisce al Parlamento sui risultati conseguiti anche al fine di apportare eventuali modifiche.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

9. *Identico.*

10. Entro quattro anni dall'inizio dell'attuazione del nuovo ordinamento della scuola elementare, il Ministro della pubblica istruzione riferisce al Parlamento sui risultati conseguiti anche al fine di apportare eventuali modifiche.

11. L'attuazione degli articoli 4, 7, 8 e 10 non deve comunque comportare incremento di posti rispetto a quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi i posti delle dotazioni organiche aggiuntive. A partire dall'entrata in vigore della presente legge viene abrogata ogni altra disposizione per la determinazione delle dotazioni organiche, ivi comprese quelle aggiuntive, in materia di ruoli provinciali della scuola elementare. È fatto comunque divieto di assumere, sotto qualsiasi forma, personale non di ruolo oltre i limiti posti dalla consistenza dell'organico consolidato, di cui al comma 5.

12. Al termine di ogni quadriennio, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata, in relazione agli andamenti demografici e alla distribuzione territoriale della domanda scolastica, nonché all'attuazione del programma del nuovo modulo, la quota di sostituzione del personale che cessa dal servizio.

13. Entro il mese di marzo di ciascun anno, i provveditori agli studi trasmettono al Ministro della pubblica istruzione ed alla Corte dei conti una relazione finanziaria sugli oneri sostenuti nella provincia di propria competenza nell'ultimo anno scolastico, per l'attuazione del nuovo ordinamento. La Corte dei conti, in sede di relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, riferisce in apposita sezione sui profili finanziari, a livello provinciale, connessi all'attuazione della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 17.

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dalla realizzazione delle attività di aggiornamento di cui all'articolo 13, valutato complessivamente, per il triennio 1989-1991, in 300.000 milioni di lire, di cui 70.000 milioni per l'anno 1989, 100.000 milioni per l'anno 1990 e 130.000 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Provvedimenti in favore della scuola».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dalla realizzazione delle attività di aggiornamento di cui all'articolo 13, valutato complessivamente, per il triennio 1990-1992, in 350.000 milioni di lire, di cui 90.000 milioni nell'anno 1990, 130.000 milioni nell'anno 1991 e 130.000 milioni nell'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Riforma della scuola elementare e contributi alla scuola elementare parificata per i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge di riforma».

DISEGNO DI LEGGE N. 1811

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FILETTI ED ALTRI

TITOLO I

SCUOLA ELEMENTARE

Art. 1.

1. Nella scuola elementare, con l'acquisizione dei mezzi espressivi si consolida lo sviluppo del processo educativo dell'alunno, inteso ad avviarlo con interventi pedagogici graduali ed il più possibile individualizzati alla conoscenza del suo mondo interiore e di quello esterno e alla integrale formazione della personalità.

Art. 2.

1. All'insegnante è garantita libertà didattica e metodologica, per il raggiungimento degli obiettivi educativi fissati dai programmi.

Art. 3.

1. In tutte le scuole elementari l'insegnamento è impartito nella lingua italiana, ferme restando le norme attualmente vigenti per quanto concerne gli alunni delle zone mistilingui.

2. Spazi adeguati dovranno essere riservati allo studio e alla trasmissione di aspetti caratteristici delle tradizioni, della cultura e dei codici orali locali.

Art. 4.

1. La scuola elementare si articola nei due cicli di cui alla legge 24 dicembre 1957, n. 1254, per la durata complessiva di cinque anni.

2. I cicli, ai fini didattici ed operativi, sono suddivisi a loro volta in periodi di durata pressochè uguale.

3. Il primo ciclo è diviso in sei periodi; il secondo ciclo in nove.

4. I periodi si armonizzano con il calendario scolastico stabilito con la normativa vigente.

5. L'ammissione al primo ciclo è consentita ai bambini che abbiano compiuto, o compiano entro il 31 maggio dell'anno scolastico, il sesto anno di età; il passaggio dal primo al secondo ciclo avviene mediante giudizio di valutazione globale espresso dall'insegnante.

Art. 5.

1. Gli alunni che a giudizio dell'insegnante del ciclo non abbiano conseguito un sufficiente grado di preparazione globale sono ammessi condizionatamente al ciclo successivo. Alla fine del primo periodo di esso l'insegnante del ciclo, tenuto conto del profitto, giudica se l'alunno può proseguire nel secondo ciclo o debba ritornare all'ultimo anno del precedente.

Art. 6.

1. L'amministrazione scolastica provvede ad organizzare dei corsi estivi, per gli alunni di cui all'articolo 5, finalizzati a colmare le lacune individuate durante l'anno scolastico. Detti corsi sono affidati ad insegnanti della provincia che ne facciano richiesta e che saranno retribuiti in una misura annualmente concordata con tutte le organizzazioni sindacali della scuola.

Art. 7.

1. L'insegnamento religioso viene impartito, di regola, dallo stesso insegnante di classe e si attua secondo le modalità previste dagli accordi bilaterali fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica.

2. Qualora l'insegnante di classe dichiarasse di non accettare l'insegnamento, il direttore didattico affida l'incarico a persona qualificata, sentito il parere della competente Autorità ecclesiastica.

3. Quando il numero degli alunni professanti un culto diverso da quello cattolico lo giustifichi, le rispettive famiglie possono ottenere l'uso temporaneo di locali scolastici per l'insegnamento religioso dei loro figli.

4. Sono esonerati dall'istruzione religiosa gli alunni i cui genitori dichiarino volervi provvedere personalmente.

Art. 8.

1. La frequenza della scuola elementare è obbligatoria e gratuita. Agli alunni deve essere garantita la copertura assicurativa prevista per gli altri alunni della scuola dell'obbligo.

2. Gli alunni in età dell'obbligo che frequentino scuole elementari private o per i quali i genitori hanno dichiarato di provvedere personalmente, ove intendano essere iscritti ad una scuola pubblica, devono superare apposito esame di idoneità presso una scuola statale o parificata.

Art. 9.

1. L'insegnante non può chiedere il trasferimento o l'assegnazione provvisoria di sede né essere comandato o comunque distaccato dall'insegnamento prima della conclusione del ciclo, fatta eccezione per gravi motivi di famiglia o di salute debitamente documentati.

Art. 10.

1. Nei piani di studio adeguato spazio deve essere dato all'educazione musicale, al canto corale, alle esercitazioni pratiche e all'educazione fisica.

2. Per tali discipline l'insegnante di classe deve essere affiancato da insegnanti provvisti di titoli specifici che ne garantiscano l'idoneità.

Art. 11.

1. Nell'orario settimanale di insegnamento devono essere incluse, a partire dal primo anno del secondo ciclo, due ore settimanali di lingua straniera suddivise in quattro periodi.

2. In ogni circolo devono essere rappresentate, come soluzione transitoria, e fino alla scelta della lingua veicolare europea che sarà

adottata da tutti i paesi aderenti alla Comunità europea, le lingue straniere insegnate nella scuola media inferiore (inglese, francese, tedesco, spagnolo).

3. In via transitoria, qualora non fossero reperibili insegnanti provvisti di titoli di studio specifici in numero sufficiente per coprire l'organico di ogni scuola, deve comunque essere garantita la presenza di almeno due insegnanti laureati in lingua straniera per ogni circolo con compiti di guida e di consulenza.

Art. 12.

1. Per l'insegnamento dell'educazione fisica, ove nelle scuole manchino la palestra e le attrezzature sufficienti, gli alunni possono svolgere le loro attività in locali adeguati di scuole viciniori o, in mancanza, in spazi verdi di proprietà pubblica.

2. Spetta alle autorità competenti di predisporre le opportune intese per assicurare l'adempimento del servizio.

Art. 13.

1. L'alunno che presenta lievi minorazioni psichiche, carenze dell'intelligenza o aspetti caratteriali tali da non comprometterne il rendimento scolastico, è ammesso a frequentare la classe comune.

2. Sono previste invece, e di regola nello stesso edificio, classi particolarmente idonee fornite delle adeguate attrezzature, per alunni minorati psichici riconosciuti gravi.

3. Dette classi dovranno essere formate da non meno di quattro e non più di otto alunni. In esse gli insegnanti sono stabilmente affiancati da un gruppo medico-psico-pedagogico, ed i programmi devono avere la massima flessibilità in modo da rispondere alle necessità ed alle esigenze degli alunni e risultino adeguati ai ritmi di apprendimento degli stessi.

4. In mancanza del numero minimo di cui al comma 3 gli alunni debbono essere avviati presso classi analoghe funzionanti in scuole viciniori.

5. Le spese di trasporto sono a totale carico delle amministrazioni competenti.

6. Nel caso in cui non esistano tali scuole gli alunni sono avviati a cura dell'amministrazione scolastica, a spese dell'ente locale competente, d'intesa con le famiglie e le autorità regionali, in istituti specializzati.

Art. 14.

1. Per alunni non vedenti e minorati della vista, per sordi, sordastri e sordomuti, sono previsti istituti specializzati.

2. Il personale docente, compresi gli insegnanti delle materie speciali, oltre che dei normali titoli di studio previsti dalla legislazione vigente, deve essere fornito degli opportuni diplomi di specializzazione.

Art. 15.

1. Nelle scuole elementari, oltre all'approfondimento delle discipline previste dai programmi, possono essere organizzate e svolte attività didattiche diverse intese ad allargare le conoscenze degli alunni, ad affinare la loro sensibilità artistica, a saggiare e sostenere le loro attitudini alle pratiche artigianali e di lavoro.

2. Tali attività complementari devono essere praticate in orario extrascolastico e, in ogni caso, raccordate adeguatamente con i programmi e con l'ambiente socio-economico dell'alunno.

Art. 16.

1. Al termine di ciascun periodo scolastico di cui all'articolo 4 gli insegnanti di classe assegnano un voto espresso in decimi per le singole materie e compilano un giudizio sintetico che tenga conto del grado di maturità raggiunta dall'alunno, delle conoscenze teorico-pratiche acquisite, delle eventuali carenze dimostrate e di tutti quegli elementi che siano ritenuti utili per accertare l'armonico sviluppo della sua personalità.

Art. 17.

1. Nel primo ciclo ogni classe è costituita da non più di venti alunni. Nel secondo ciclo tale limite può essere portato venticinque.

Art. 18.

1. Il circolo didattico comprende da trenta a sessanta insegnanti operanti in uno o più plessi scolastici.

2. Le attività didattiche degli insegnanti del circolo sono coordinate dal direttore didattico che le segue singolarmente nello svolgimento e nella realizzazione dei loro piani di lavoro e che formula, a fine d'anno, una valutazione complessiva sul lavoro svolto da ciascuno di essi.

3. Il direttore didattico è responsabile anche dell'andamento amministrativo del circolo, avvalendosi per ciò di apposito personale di segreteria.

Art. 19.

1. Gli alunni e gli insegnanti sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile, con massimali che vengono fissati annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti gli organismi sindacali rappresentativi della categoria.

TITOLO II

SCUOLA MEDIA

Art. 20.

1. La scuola media, quale componente di un ordinamento scolastico che deve essere base morale e civile della società, momento essenziale nella formazione della coscienza e della personalità dei giovani, costituisce il naturale e necessario completamento della scuola di grado primario.

2. La scuola media opera per continuare il processo di formazione della personalità degli alunni, iniziata nella scuola elementare, e dà sia una valida cultura di base, sia un preciso orientamento; promuove riflessioni ed iniziali atteggiamenti critici nei riguardi degli aspetti della realtà sociale, per acquisire un serio concetto della libertà e dello Stato e per sviluppare principi di collaborazione e di socialità.

Art. 21.

1. Alla scuola media si accede dopo aver concluso positivamente il secondo ciclo della scuola elementare.

Art. 22.

1. Il corso degli studi è quadriennale.

Art. 23.

1. Le discipline di insegnamento sono le seguenti: italiano, storia ed educazione civica, lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo), educazione artistica, matematica, scienze naturali, geografiche e di valorizzazione dell'ambiente, educazione al lavoro ed alla tecnica, educazione fisica, educazione musicale, religione o materia alternativa.

2. Nelle prime due classi è obbligatorio lo studio della lingua latina.

3. Nelle successive due classi gli alunni sono tenuti a scegliere tra il proseguimento dello studio del latino o l'intensificazione dello studio della lingua straniera.

Art. 24.

1. L'insegnamento dell'educazione fisica è, in tutte le classi, di tre ore settimanali.

2. L'insegnamento deve consentire la piena applicazione del concetto di educazione fisica inteso nel suo significato integrale che comprende in modo unitario ed organico anche l'educazione alla salute.

Art. 25.

1. Ogni classe non può essere costituita da più di venti allievi.

Art. 26.

1. Sono ammesse materie di studio facoltative costituenti attività parascolastiche. Tali materie di studio sono scelte dal Collegio dei docenti, sentito il Consiglio di istituto tra quelle indicate dal Ministero della pubblica istruzione. In particolare dovrà essere riservato adeguato spazio alla conoscenza ed alla trasmissione di aspetti caratteristici delle tradizioni, della cultura e dei codici orali regionali e locali.

2. Il personale preposto a dette attività deve essere fornito di titolo di studio specifico ed incluso in apposite graduatorie provinciali.

3. Le attività parascolastiche devono essere svolte in orario pomeridiano per non più di due pomeriggi la settimana.

Art. 27.

1. Sono previste classi particolarmente idonee per alunni riconosciuti minorati psichici.

2. Le classi funzionanti nello stesso edificio scolastico delle classi normali, sono formate da non meno di quattro e non più di otto alunni. In tali classi gli insegnanti sono affiancati, a titolo consultivo, da una *équipe* medico-psico-pedagogica in grado di assistere stabilmente gli alunni ed i programmi devono essere flessibili ed adattabili alle necessità ed ai ritmi di apprendimento degli alunni.

3. In mancanza del numero minimo di cui al comma 2, gli alunni devono essere avviati presso classi speciali funzionanti in scuole viciniori.

4. Le spese di trasporto sono a totale carico delle amministrazioni competenti.

5. Il personale insegnante in dette scuole deve essere specializzato nelle attività preposte.

Art. 28.

1. Per alunni non vedenti e minorati della vista, per sordi, sordastri e sordomuti, sono previsti istituti specializzati.

2. Il personale docente di tutte le discipline, oltre che dei normali titoli di studio previsti dalla legislazione vigente, deve essere fornito degli opportuni diplomi di specializzazione.

Art. 29.

1. Il calendario scolastico, della durata di 200 giornate di lezione ed articolato in base ad esigenze di carattere igienico ed economico, oltre che didattico-pedagogico, sarà stabilito da apposita legge dello Stato.

2. Ai fini didattici ed operativi, l'anno scolastico è suddiviso in tre periodi di durata pressochè uguale.

Art. 30.

1. Al termine di ciascun periodo scolastico, il consiglio di classe, composto dai soli docenti, valuta gli allievi sulla base dei risultati conseguiti in ciascuna disciplina, attribuendo un voto espresso in decimi ed integrando tale valutazione con un giudizio sintetico che tenga conto del grado di maturità raggiunto dall'allunno, delle conoscenze teorico-pratiche acquisite, delle eventuali carenze dimostrate e di tutti quegli elementi che siano ritenuti utili per accertare la preparazione culturale e l'armonico sviluppo della sua personalità.

2. Al consiglio di classe partecipano a titolo consultivo i docenti di attività parascolastiche.

Art. 31.

1. Gli alunni che a giudizio del consiglio di classe non abbiano conseguito un sufficiente grado di preparazione globale, rivelando carenze tali da compromettere la loro evoluzione formativa ed un regolare proseguimento negli studi, sono ammessi condizionatamente

alla classe successiva. Alla fine del primo periodo di essa, il consiglio di classe, tenuto conto del profitto, giudica se l'alunno può proseguire nel corso di studio o debba ritornare alla classe precedente.

Art. 32.

1. L'amministrazione scolastica provvede ad organizzare corsi estivi per gli alunni di cui all'articolo 31 finalizzati a colmare le lacune scoperte durante l'anno scolastico. Detti corsi sono affidati ad insegnanti della provincia che ne facciano richiesta, retribuiti in una misura annualmente concordata con tutte le organizzazioni sindacali della scuola.

Art. 33.

1. La scuola media inferiore si conclude con l'attribuzione di un giudizio di idoneità a proseguire gli studi nel successivo ciclo della scuola dell'obbligo.

Art. 34.

1. Le scuole medie per gli allievi appartenenti a gruppi linguistici di zone di confine o a particolari gruppi etnici, devono seguire le indicazioni dei precedenti articoli e quelle particolari dettate dal Ministero della pubblica istruzione.

TITOLO III

SCUOLA SUPERIORE DEL LAVORO

Art. 35.

1. Nell'ordinamento scolastico italiano è istituita la «Scuola superiore del lavoro».

Art. 36.

1. La scuola superiore del lavoro costituisce l'ultimo ciclo dell'obbligo scolastico e garanti-

sce la graduale integrazione tra il momento educativo e l'esperienza del lavoro. Tale ciclo opera per completare la formazione del cittadino quale protagonista del mondo produttivo inteso come elemento di progresso civile e sociale della Nazione.

Art. 37.

1. Alla scuola superiore del lavoro si accede dopo aver conseguito il giudizio di idoneità al termine del secondo ciclo della scuola media.

Art. 38.

1. Il corso di studio della scuola superiore del lavoro è biennale.

Art. 39.

1. Le discipline d'insegnamento della scuola superiore del lavoro sono le seguenti:

- a) approfondimento della struttura linguistica dell'italiano;
- b) lingua straniera;
- c) elementi di matematica applicata;
- d) storia delle civiltà contemporanee;
- e) nozioni di diritto pubblico con elementi di economia politica e di educazione stradale;
- f) nozioni di psicologia e pubbliche relazioni;
- g) approfondimento della cultura e delle tradizioni locali;
- h) attività ginnico-sportiva;
- i) nozioni teoriche sulle tematiche del lavoro.

2. Sarà possibile integrare gli insegnamenti elencati con altre materie in relazione alle specifiche esigenze dei singoli corsi.

Art. 40.

1. Ad integrazione dell'apprendimento teorico gli alunni debbono svolgere un periodo di apprendistato da effettuarsi a tempo parziale

presso imprenditori pubblici o privati nonché in aziende familiari nei settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e servizi vari.

2. Nell'impossibilità di collocamento nelle strutture economiche locali lo Stato o gli Enti pubblici territoriali debbono garantire comunque l'utilizzazione degli studenti-lavoratori in lavori di pubblica utilità con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.

3. Agli alunni è rilasciato un libretto personale di studente-lavoratore nel quale saranno riportate le annotazioni valutative sia da parte degli insegnanti delle discipline teoriche che del datore di lavoro presso il quale svolgono il periodo di apprendistato.

4. Ai fini previdenziali ed assistenziali valgono le norme vigenti sulla tutela del lavoro. I contributi relativi sono a totale carico dello Stato.

5. A carico degli imprenditori pubblici e privati e delle aziende familiari è un compenso orario da riconoscersi allo studente-lavoratore nella misura del 50 per cento dei compensi previsti dai contratti di lavoro delle singole categorie.

Art. 41.

1. L'orario di insegnamento, sia per le discipline teoriche che per le attività di lavoro, è flessibile.

2. Per quanto riguarda le discipline teoriche esso è costituito da un minimo di dieci ore settimanali, distribuite in non meno di due giorni nell'arco della settimana, ad un massimo di venticinque ore settimanali ripartite in cinque giorni.

3. A seconda delle esigenze del corso l'orario può essere mattutino, pomeridiano o misto.

4. Per gli insegnamenti teorici ogni classe non può essere costituita da meno di dieci o da più di venticinque allievi.

5. Da un minimo di dieci ore settimanali ad un massimo di venticinque può variare anche l'orario di lavoro. Il lavoro può essere distribuito nell'arco della settimana in relazione alle esigenze dell'azienda.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6. L'orario complessivo degli impegni scuola-lavoro non deve comunque superare le trenta ore settimanali.

Art. 42.

1. La frequenza della scuola è gratuita ed obbligatoria e non deve comunque risultare inferiore ai due terzi dell'orario complessivo annuale del corso, sia per la parte teorica che per l'esperienza di lavoro, senza possibilità di compensazione.

Art. 43.

1. Gli alunni afflitti da minorazioni psichiche di lieve entità sono inseriti nelle classi normali. Per gli alunni portatori di minorazioni più gravi sono previste classi particolarmente idonee e i docenti sono coadiuvati da una *équipe* medico-psico-pedagogica con funzioni di consulenza.

2. Gli alunni non vedenti, fortemente lesi nella vista, sordi, sordastri e sordomuti sono avviati a centri educativi specialistici presso i quali sono utilizzati docenti abilitati per la materia d'insegnamento e in possesso dei relativi titoli di specializzazione.

3. Presso questi centri funzionano laboratori di attività pratiche di lavoro particolarmente congeniali al tipo di minorazione.

Art. 44.

1. L'anno scolastico ha una durata minima di 200 giorni e deve essere articolato tenendo conto delle caratteristiche del corso e delle esigenze delle aziende.

Art. 45.

1. Le scuole superiori del lavoro devono essere istituite in ogni distretto scolastico in numero tale da soddisfare le esigenze della popolazione scolastica interessata ed in relazione alle caratteristiche socio-economiche del territorio.

Art. 46.

1. Al termine del biennio gli alunni sono sottoposti ad un esame teorico-pratico di verifica.

2. A coloro che supereranno tale prova è rilasciato un attestato di qualifica professionale valido ad ogni fine legale esclusa la iscrizione alle Università o Istituti universitari.

3. A coloro che non superano tale prova è rilasciato un attestato di assolvimento dell'obbligo scolastico.